

NEWSLETTER N° 4/21

Milano, 26 Marzo 2021

Oggetto: Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021 – cd. Decreto Sostegni

Gentili Clienti,

Con la presente, vogliamo segnalare alcune disposizioni del c.d. "Decreto Sostegni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 Marzo 2021 (Decreto-Legge n. 41)

SOMMARIO

1. **Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art. 1)..... 2**
2. **Proroga dei termini per precompilata IVA (art. 1)..... 3**
3. **Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici (art. 2) ...3**
4. **Fondo autonomi e professionisti (art. 3)..... 4**
5. **Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi (art. 4) 5**
6. **Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19 (art. 5) 6**
7. **Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI (art. 6) 6**

1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art. 1)

Fondo perduto

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un **contributo a fondo perduto** nei confronti dei soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA.

a) Soggetti esclusi dall'ambito soggettivo del contributo:

- I soggetti la cui attività risulti cessata entro la data di entrata in vigore del decreto
- I soggetti la cui partita IVA è stata attivata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
- Gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- Gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR;

b) Condizioni per l'ottenimento del contributo

- Ammontare di ricavi o compensi nel periodo d'imposta 2019 **non superiore a € 10 milioni**;
- Ammontare medio mensile del **fatturato** e dei corrispettivi del **2020 deve essere inferiore del 30% rispetto all'ammontare medio mensile 2019.**
- Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi.
- Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo del fatturato/corrispettivi.

d) Procedure per erogazione del contributo da parte dell'Agenzia delle Entrate

Si demanda ad un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** l'individuazione delle modalità di presentazione dell'istanza in via esclusivamente telematica, anche tramite gli intermediari abilitati, nonché degli altri elementi necessari (contenuto, termini di presentazione, ecc..).

L'istanza deve essere inviata entro 60 giorni dall'avvio della procedura, pena decadenza.

c) Calcolo del contributo a fondo perduto

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 e l'ammontare stesso per il 2020, come segue:

- **60%** per i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a € 100.000** nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (per la maggior parte dei contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare si fa riferimento al 2019);
- **50%** per i soggetti con **ricavi e compensi superiori a € 100.000 ed inferiori a € 400.000**;
- **40%** per i soggetti con **ricavi e compensi superiori a € 400.000 ed inferiori ad € 1.000.000**;
- **30%** per i soggetti con **ricavi e compensi superiori a € 1.000.000 ed inferiori ad € 5.000.000**;
- **20%** per i soggetti con **ricavi e compensi superiori a € 5.000.000 ed inferiori ad € 10.000.000**.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, ai fini della media, rilevano solo i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Il contributo può essere richiesto come credito d'imposta da utilizzare in compensazione (art. 17, decreto legislativo 241/97) oppure, in alternativa, con accredito diretto sul c/c.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti beneficiari del contributo per un importo non superiore a euro 150.000 e non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

2. Proroga dei termini per precompilata IVA (art. 1)

Proroga termini
precompilata IVA

Sono state introdotte alcune proroghe per precompilata IVA, come segue:

- Slittamento dal 1° gennaio 2021 al **1° luglio 2021** per la messa a disposizione da parte dell'agenzia delle bozze per i registri di cui agli articoli 23 e 25 D.p.r. 633/72 e per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
- A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti sovra enunciati, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.

3. Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici (art. 2)

Fondo MEF per Comuni a
vocazione montana

Al fine di sostenere ulteriormente, oltre a quanto già disposto in precedenza, il MEF ha previsto un fondo per l'anno 2021 di **euro 700 milioni** da destinare alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Le risorse verranno ripartite tra regione e province autonome in base alle presenze turistiche registrate nel 2019 nei comuni appartenenti a comprensori sciistici delle seguenti categorie (classificazione ISTAT)

- "E", ovvero "comuni con vocazione montana";
- "H", ovvero "comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica".

Le regioni e le province autonome, **entro 30 giorni** dall'emanazione del decreto ministeriale, assegnano delle risorse percepite:

- Una quota **non inferiore al 70%** ai Comuni appartenenti alle categorie sovra citate, in relazione ai titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019;
- La restante quota viene suddivisa fra i seguenti soggetti:
 - agli altri comuni del medesimo comprensorio sciistico dei comuni identificati al punto precedente;

- i maestri di sci iscritti agli Albi al 14 febbraio 2021;
- i maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati/che hanno cessato attività al 14 febbraio 2021;
- scuole di scii presso le quali i maestri di sci lavorano al 14 febbraio 2021.

Tale quota viene ripartita fra i soggetti in proporzione alla vendita di beni e servizi al pubblico (per i comuni) e in proporzione ai ricavi e compensi (per i maestri e scuole di scii) nel triennio 2017-2019.

Per le imprese operanti nei settori di cui all'Allegato 2, che hanno la "sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto" è reintrodotta il credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto di azienda con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

L'ammontare del credito d'imposta è pari al 60% del canone pagato in caso di locazione e 30% in caso di affitto di azienda (per i soggetti con ricavi superiori ad Euro 5 Milioni nell'anno 2019, le predette percentuali sono ridotte rispettivamente al 20% e 10%).

Il credito d'imposta spetta a condizione di aver subito un calo del fatturato del 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019 (confrontando ciascun mese, ad esempio: ottobre 2020 vs. ottobre 2019, ecc.).

Considerando che la norma in commento pone l'accento sulla "sede operativa" l'analisi dovrà essere condotta su ciascuna unità locale, calcolando il credito solo per i negozi ubicati in comuni caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Anche questa agevolazione rientra nel sopracitato plafond di Euro 800.000.

L'inclusione tra i soggetti operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 2 deve essere valutata anche in considerazione degli aspetti formali connessi all'attività prevalente di cui al paragrafo 1.

4. Fondo autonomi e professionisti (art. 3)

Per quel che concerne il fondo a favore di lavoratore autonomi e

Fondo autonomi e
professionisti

professionisti sono state apportate delle variazioni a quanto istituito nella Legge 178/2020:

il fondo per l'esonero dai contributi previdenziali destinato a tali soggetti per far fronte all'emergenza COVID-19 è stato modificato passando da 1.000 milioni di euro a **2.500 milioni di euro** per l'anno 2021.

5. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi (art. 4)

[Proroga sospensione
Attività AdE riscossione](#)

Con riferimento all'art 68 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 27 del 24 aprile 2020, sono state apportate le seguenti modifiche:

- Nel comma 1 è stata prorogata la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza al **30 aprile 2021**, legati a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e degli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- Il comma 3 del decreto di riferimento è stato sostituito e afferma che per le rate da corrispondere nell'anno 2020 esse devono essere pagate entro il 31 luglio 2021, mentre le rate da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 devono essere pagate entro il 30 novembre 2021.
- Il comma 4 è stato sostituito con un nuovo comma che presenta, oltre al testo originario, un'aggiunta per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2021 le quali potranno essere presentate, per tale annualità, entro il 31 dicembre 2026.
- Il comma 4-bis è stato sostituito e il nuovo testo afferma che i carichi affidati all'agente riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente fino al 31 dicembre 2021 e anche dopo tale data, è prorogato:
 - di 12 mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
 - di 24 mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.

[Annullamento dei
carichi](#)

Per quel che riguarda l'annullamento dei carichi, al comma 4 del presente articolo è stato introdotto l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 dei soggetti che nel periodo di imposta 2019 hanno conseguito un reddito imponibile fino a euro 30.000. le modalità e le date dell'annullamento di tali debiti verranno definite dal MEF entro 30 dalla conversione in legge del **Decreto** e fino a tale data è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto fino a euro 5.000. Il rimborso verrà effettuato in **due rate**: la prima di ammontare non inferiore al 70% scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda, residua, scadente entro il 30 giugno 2022.

**6. Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19
(art. 5)**

Ulteriori interventi fiscali messi in atto per gli operatori che hanno subito riduzioni del volume d'affari nel 2020 riguardano la definizione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate (per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 decreto-legge 34/2020) relative alle dichiarazioni del periodo di imposta al 31 dicembre 2017 e anche per quelle elaborate e non inviate entro il 31 dicembre 2021 relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

I soggetti che hanno diritto a ciò sono quelli che hanno subito una riduzione del volume d'affari **maggiore del 30%** nel 2020 rispetto al precedente periodo di imposta.

7. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI (art. 6)

Al presente articolo viene introdotta una riduzione delle spese per le utenze elettriche per il periodo **aprile-giugno 2021** con riferimento alle voci "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" nel limite massimo complessivo per tutti i contribuenti di 600 milioni di euro per il 2021.

Inoltre, per il 2021 è stato riconosciuto una **riduzione del canone RAI del 30%** per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico

::*:*:*:*

Sarà nostra cura informarvi tempestivamente man mano che nuove disposizioni verranno emanate e le misure diverranno operative.

Per specifiche richieste e chiarimenti, scrivete a: milano@eptalex.com.

(Eptalex – Garzia Gasperi & Partner)